



Città di Imola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 27/03/2019

OGGETTO : ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.
AGEVOLAZIONI IMPRESE NUOVO INSEDIAMENTO.
ABROGAZIONE ART. 4 BIS REGOLAMENTO COMUNALE IMU. I.E.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 09:30, su convocazione disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.

All'appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS
SANGIORGI MANUELA		X
CHIAPPE STEFANIA	X	
RIGHINI SIMONE	X	
BUSCAROLI STEFANO	X	
VASSELLI MASSIMO		X
D'AMATO LORENZA	X	
GIOVETTI VALERIO		X
FAVILLI FABRIZIO	X	
GUERRINI ERMETE	X	
CERULLI ANDREA	X	
MINGOTTI UMBERTO	X	
PIANCASTELLI ELENA		X

RODA ANNALISA	X	
CAVINA FABIANO		X
BOCCIA FEDERICA	X	
BASILE VALERIA		X
CAPPELLO CARMELA	X	
CASTELLARI FABRIZIO	X	
PANIERI MARCO	X	
VISANI ROBERTO	X	
GAMBI GIACOMO		X
SPADONI DANIELA	X	
PALAZZOLO GIUSEPPE		X
CARAPIA SIMONE	X	
MARCHETTI DANIELE	X	

Totale presenti: 17 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta il Segretario Generale Andrea Fanti.

Presiede la Consiglieria Stefania Chiappe nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: Cons. D'Amato L., Cons. Mingotti U., Cons. Cappello C.

All'appello erano presenti n. 17 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Cons. Gambi G., Cons. Giovetti V.

Presenti n. 19

Durante la trattazione dell'oggetto n. 2 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Sindaco Sangiorgi M., Cons. Piancastelli E.

Presenti n. 21

_____ · _____ · _____

Ed in prosecuzione di adunanza,

la Presidente, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'oggetto iscritto al punto n. 3 dell'O.d.G. relativo a: "ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI. AGEVOLAZIONI IMPRESE NUOVO INSEDIAMENTO. ABROGAZIONE ART. 4 BIS REGOLAMENTO COMUNALE IMU" e dà la parola all'Ass. Frati C. che illustra.

La Presidente dà poi atto che la proposta di deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla competente Commissione Consiliare per cui, a norma dell'art. 64 comma 2 del Regolamento del C.C., sono dimezzati i tempi degli interventi dei/delle Consiglieri/e.

Aperta la discussione, ai sensi del predetto art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono:

- Cons. Cappello C. (Gruppo Imola Guarda Avanti) che chiede precisazioni sull'O.d.G. del Consiglio
- Cons. Panieri M. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Imola)
- Cons. Gambi G. (Gruppo Partito Democratico) che vuole leggere la parte finale di una comunicazione del Prefetto

La Presidente del Consiglio richiama il Consigliere Gambi perché il suo intervento non attiene alla delibera in discussione. Il Consigliere prosegue (*intervento a microfono spento*), la Presidente lo richiama nuovamente e alle ore 11,28 sospende la seduta.

Dopo l'interruzione, la seduta riprende alle ore 11,50 e la Presidente del Consiglio dà la parola al Segretario Generale Dott. Andrea Fanti affinché proceda ad un nuovo appello nominale.

Risultano presenti n. 20 Consiglieri/e Comunali come da prospetto sottoelencato, quindi in numero sufficiente per poter validamente deliberare (art. 25, comma 12, vigente Statuto Comunale):

	PRES	ASS
SANGIORGI MANUELA		X
CHIAPPE STEFANIA	X	
RIGHINI SIMONE	X	

BUSCAROLI STEFANO	X	
VASELLI MASSIMO		X
D'AMATO LORENZA	X	
GIOVETTI VALERIO	X	
FAVILLI FABRIZIO	X	
GUERRINI ERMETE	X	
CERULLI ANDREA	X	
MINGOTTI UMBERTO	X	
PIANCASTELLI ELENA	X	
RODA ANNALISA	X	
CAVINA FABIANO		X
BOCCIA FEDERICA	X	
BASILE VALERIA		X
CAPPELLO CARMELA	X	
CASTELLARI FABRIZIO	X	
PANIERI MARCO	X	
VISANI ROBERTO	X	
GAMBI GIACOMO	X	
SPADONI DANIELA	X	
PALAZZOLO GIUSEPPE		X
CARAPIA SIMONE	X	
MARCHETTI DANIELE	X	

Totale presenti: 20 Totale assenti: 5

La Presidente del Consiglio, riapre la discussione per gli interventi, e dà la parola al Cons. Gambi

- Cons. Gambi G. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Visani R. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Castellari F. (Gruppo Partito Democratico) che dichiara di non condividere la sospensione della seduta decisa dalla Presidente;
- Ass. Frati C. per replica

Entra: Sindaco Sangiorgi M. (ore 12.08)

Presenti n. 21

Per dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del Regolamento del C.C. intervengono:

- Cons. Cappello C. (Gruppo Imola Guarda Avanti) che dichiara voto contrario
- Cons. Righini S. (Gruppo Movimento 5 Stelle) che dichiara voto favorevole
- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Imola) che dichiara astensione
- Cons. Panieri M. (Gruppo Partito Democratico) che dichiara voto contrario

Al termine la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 202 del 22.12.2017 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI già approvate con deliberazioni C.C. n. 17 del 27.01.2017, C.C. n. 50 del 07.04.2016 e C.C. n. 50 del 08.04.2015, rispettivamente riferite alle annualità di imposta 2017, 2016 e 2015, con esplicitazione delle disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015;

RICHIAMATE le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 01.01.2016, recepite nella predetta deliberazione C.C. n. 202 del 22.12.2017:

- a) esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 9/1993) ed esenzione IMU dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. n. 208/2015, art. 1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011);
- c) abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- d) esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. n. 208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11);

TENUTO CONTO dell'esigenza del Bilancio comunale di previsione 2019/2021, onde assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati alla collettività;

ATTESO che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, nonché in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento del 25% dell'imposta annua dovuta per gli immobili locati a canone concordato predisponendo apposite comunicazioni da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, divulgandole mediante il personale dell'Ufficio Tributi, rendendole disponibili sul sito dedicato, nonché a mezzo degli urp comunali, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

VERIFICATO che le aliquote IMU e TASI di interesse per le sole unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, già deliberate nei precedenti anni 2016-2018, prevedevano sugli stessi immobili una doppia imposizione del 4 per mille a titolo di IMU e del 2 per mille a titolo di TASI;

RITENUTO opportuno, anche al fine di snellire le modalità di calcolo per gli eventuali contribuenti interessati, di ridefinire l'**aliquota ordinaria IMU** limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero delle fattispecie di immobili in categoria catastale A1, A8 e A9 che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., **nell'aliquota ordinaria IMU del 6 per mille;**

RITENUTO pertanto di riconfermare, per l'anno 2019 le aliquote IMU già deliberate nei precedenti anni 2016-2018 con le precedenti richiamate deliberazioni, ad eccezione della **aliquota ordinaria IMU di cui al punto precedente;**

RITENUTO di riconfermare le aliquote TASI già deliberate con la precedente richiamata deliberazione C.C. n. 22 del 30.4.2015 come rettificata con deliberazione n. 45 del 30/7/2015, precisando che, in considerazione della già intervenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art. 1 comma 669 della L. 147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L. 208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 201/11, si intende azzerare l'aliquota TASI per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, in virtù del contestuale incremento dell'aliquota IMU al 6 per mille delle stesse fattispecie;

VERIFICATO che la disposizione di cui al punto precedente non comporta alcun minore gettito di entrata in quanto per gli immobili classificati catastalmente in categoria A1, A8 e A9, l'aliquota IMU prevista del 6 per mille corrisponde complessivamente a quanto già dovuto a titolo di IMU + TASI da parte dei medesimi soggetti passivi in possesso dei requisiti di abitazione principale negli anni precedenti, ma che la previsione si rende opportuna per maggiore semplificazione;

CONSIDERATO il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 23/11 e l'art.13 del D.L. 201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L. 208/15), nonchè il D.Lgs. 504/92;
- l'art.52 D.Lgs. 446/97 e l'art.7 del D.Lgs. 267/00;

- RICHIAMATA, infine, la deliberazione C.C. n. 11 del 29.01.2019, esecutiva, ad oggetto: “Indirizzi per l’adozione di misure per la competitività del territorio imolese e per l’occupazione” con la quale si dispone:

a) la previsione, per i primi due (2) anni dalla data di insediamento, di un’aliquota IMU agevolata, ridotta fino alla percentuale minima dovuta allo Stato (attualmente il 7,6 per mille) sui fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie per nuovi insediamenti, ad eccezione di nuovi insediamenti relativi a Ipermercati e supermercati di superficie risultante da visura catastale superiore a mq. 250;

b) la previsione, per i primi due (2) anni dall’insediamento, di un’aliquota IMU ridotta fino alla percentuale minima dovuta allo Stato (attualmente il 4,6 per mille) sui fabbricati direttamente adibiti ed utilizzati dai proprietari ad/per attività commerciali (esercizi di vicinato) e piccoli laboratori artigianali diversi dalla categoria catastale A e D, ad eccezione di nuovi insediamenti relativi a supermercati di superficie risultante da visura catastale superiore a mq. 250;

PRECISATO che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IMU, per imprese di nuovo insediamento si intendono: a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) entro il 31.12.2019; b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. entro il 31.12.2019 e che, ai fini della data di apertura della nuova impresa o della nuova unità locale verrà fatto riferimento alla data di inizio attività riportata nelle visure camerali, mentre sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate da qualsiasi operazione straordinaria (esempio ridenominazione della ragione sociale, fusione, scissione, trasformazione), nonché a seguito di affitto o cessione d’azienda o di ramo d’azienda (anche a titolo gratuito);

RITENUTO, conseguentemente, di prevedere con il presente provvedimento, disposizione a carattere regolamentare, apposita disciplina delle agevolazioni IMU in adempimento all’atto di indirizzo in materia di agevolazione ai fini IMU di cui alla deliberazione C.C. n. 11 del 29.01.2019;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019 (G.U. Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019);

RICORDATO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi”, al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell’attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall’1.01.2015, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, mantenendo,

per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

VISTO il Decreto prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub C) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" in data 14.03.2019;

ATTESA la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. 202 del 22/12/2017 ad eccezione della specifica di cui al successivo punto 4), per le motivazioni in premessa riportate e per facilitazione di lettura, come di seguito riportate:

a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti o a disposizione (come da Regolamento IMU), possibilità, peraltro, disciplinata all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, nonché per gli immobili di categoria A (escluso A10) locati a libero mercato e per tutti gli immobili concessi in uso a terzi o a parenti/familiari, anche se residenti, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella;

c) aliquota agevolata IMU al **9,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

d) aliquota **agevolata IMU al 9,4 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

f) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti i terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 - riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93 – e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e su tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013;

g) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** sui fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie, ovvero da imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (sede legale o unità locale attivata nel territorio comunale dal 1.1.2019 al 31.12.2019) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio comunale ad eccezione di nuovi insediamenti relativi a Ipermercati e supermercati di superficie risultante da visura catastale superiore a mq. 250, **alle condizioni indicate** dal successivo punto 2) del presente dispositivo;

h) aliquota **agevolata IMU al 4,6 per mille** sui fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale e direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie, ovvero dalle imprese che utilizzano direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, per nuovi insediamenti (sede legale o unità locale attivata nel territorio comunale dal 1.1.2019 al 31.12.2019) a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale ovvero nuova unità locale nel territorio comunale ad eccezione di nuovi insediamenti relativi a Ipermercati e supermercati di superficie risultante da visura catastale superiore a mq. 250, **alle condizioni indicate** dal successivo punto 2) del presente dispositivo;

2) di dare atto che l'aliquota agevolata a favore delle imprese soggetto passivo IMU di cui al punto 1. lett. g) e h), troverà applicazione a condizione che:

- la ragione sociale del soggetto passivo sia corrispondente a quella dell'utilizzatore dell'immobile, destinandolo a sede o unità locale della propria attività ovvero qualora l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario;

- i soggetti passivi presentino, entro il termine per il pagamento della **seconda rata del corrente anno di imposta**, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d'imposizione, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire

dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato;

La predetta aliquota dovrà essere applicata in ragione del periodo in cui gli immobili in possesso del fruitore dell'agevolazione mantengono i requisiti previsti. Alla scadenza naturale dell'agevolazione, il contribuente dovrà versare l'imposta utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata per l'anno di imposta.

E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata l'effettuazione della dichiarazione entro i termini sopra previsti. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata al Servizio Tributi Associato (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

La dichiarazione di cui al punto precedente, resa secondo il modello approvato con la presente ed allegato quale parte integrante, sostituisce l'obbligo della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU;

3) di abrogare, conseguentemente, dal 1.1.2019, l'art. 4 bis - Imprese di nuovo insediamento - del regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/09/2012, e successive modificazioni e integrazioni;

4) di definire **aliquota ordinaria IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

5) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. c) del precedente punto 1, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3, **tuttavia privi** dei restanti requisiti sopra indicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta *ex lege*, applicano aliquota ordinaria IMU al **10 per mille**;

6) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. d) del precedente punto 1, **solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11**, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'**abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, su modello all'uopo predisposto da parte dell'Ufficio Tributi e reso disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

7) di definire, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per **l'anno 2019**, le aliquote della **TASI: aliquota zero su tutte le categorie di immobili, compreso** unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI;

8) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito:

presenti e votanti	n. 21	
favorevoli	n. 13	(Gruppo: Movimento 5 Stelle)
contrari	n. 6	(Gruppi: Imola Guarda Avanti, Partito Democratico)
astenuti	n. 2	(Gruppo: Lega Imola)

Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, avanzata per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito:

presenti e votanti	n. 21	
favorevoli	n. 13	(Gruppo: Movimento 5 Stelle)
contrari	n. 8	(Gruppi: Imola Guarda Avanti, Partito Democratico, Lega Imola)
astenuti	n. 0	

(La Presidente dà atto che la Sindaca Sangiorgi M. pur non partecipando alla votazione elettronica, dichiara verbalmente il proprio voto favorevole)

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

(Gli interventi sono conservati agli atti nel fascicolo informatico della presente, trascritti come registrati su supporto digitale nell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).

Del che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stefania Chiappe

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)